

(N. 624)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1954

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° luglio 1940, n. 899,
sugli organici delle scuole medie statali.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 della legge 1° luglio 1940, n. 899, stabilisce che ogni scuola media statale non può avere *più di sei corsi* e, comunque, *più di 24 classi*.

Ora, in seguito alle note circostanze dipendenti dallo stato di guerra e soprattutto al concentramento in alcune città delle popolazioni dei Comuni più colpiti; si è verificato uno straordinario incremento della popolazione scolastica di talune scuole medie statali e il conseguente ampliamento dei relativi organici, oltre i limiti fissati dal suddetto articolo 5.

Il Ministero della pubblica istruzione non ha avuto sempre la possibilità di distribuire alunni o insegnanti fra le varie scuole in modo da contenere gli organici nei termini voluti dalla legge, e ciò per vari motivi, tuttora validi, quali la mancanza di locali scolastici e le

difficoltà relative sia alle comunicazioni sia ai bilanci delle Amministrazioni comunali interessate. D'altra parte lo stesso Ministero della pubblica istruzione ha dovuto trovare una soluzione del problema mediante l'accrescimento degli organici di talune scuole medie statali, anche in osservanza del precetto costituzionale relativo all'obbligo dell'istruzione fino al quattordicesimo anno di età.

Prescindendo dal problema dell'incremento complessivo degli organici, in talune scuole si è avuto così un aumento di classi e di corsi che ha imposto un aumento del personale, questo ultimo soddisfatto dapprima con personale non di ruolo, successivamente, dal 1° ottobre 1949, con dipendenti di ruolo.

È appena il caso di accennare che le determinazioni adottate non solo non hanno pro-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dotto maggiori spese allo Stato, ma hanno realizzato una evidente economia rispetto alle spese che avrebbero comportato istituzioni di nuove scuole.

Dato il costante aumento della popolazione scolastica e, perdurando le segnalate difficoltà, si rende necessaria ed urgente l'approvazione da parte del Parlamento di un provvedimento che modifichi l'articolo 5 della legge 1° luglio 1940, n. 899, che legalizzi la situazione prodottasi a cominciare dal 1° ottobre 1949, sotto la quale data, in seguito all'espletamento dei primi concorsi banditi dopo la guerra, l'Am-

ministrazione ha dovuto ricorrere in talune scuole all'assegnazione di personale di ruolo, in eccedenza ai limiti del ripetuto articolo 5.

A tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si stabilisce che è consentita nelle scuole medie statali l'istituzione di corsi e classi in eccedenza ai limiti fissati dall'articolo 5 della legge 1° luglio 1940, n. 899, ben si intende lasciando immutati i rapporti numerici stabiliti dalla legislazione scolastica tra personale, da una parte, e cattedre, corsi, classi e alunni, dall'altra.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nelle scuole medie statali è consentita l'istituzione di corsi e di classi in eccedenza ai limiti fissati dall'articolo 5 della legge 1° luglio 1940, n. 899, rimanendo fermi i rapporti numerici, per il personale insegnante, fra corsi e cattedre di ruolo, risultanti dalla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e, per il personale non insegnante, fra alunni, corsi e posti di applicato di segreteria fissati dal terzo e quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, e tra classi e posti di bidello risultanti dall'articolo 12 della legge 1° luglio 1940, n. 899, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221.

Le disposizioni del precedente comma hanno effetto dal 1° ottobre 1949.